ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/44/CE IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE

Art. 11

Relazione al Parlamento

Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione sull'applicazione del decreto medesimo.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 2 settembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
Estremi	Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-della-direttiva-98-44-ce-in-materia-di-protezione/art-11-relazione-al-parlamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it